**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 ottobre 2011**

**Proroga dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari.**

**(11A13231)**

 IL PRESIDENTE

 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 Visto il proprio decreto del 12 febbraio 2011, con cui e' stato

dichiarato lo stato di emergenza nel territorio nazionale in

relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi

del Nord Africa;

 Visto l'art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e

successive modificazioni, recante «Testo Unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero»;

 Visti altresi' l'art. 5 del predetto decreto legislativo n. 286 del

1998 e l'art. 11, comma 1, lettera c-ter, del decreto del Presidente

della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni,

recante regolamento di attuazione del predetto Testo Unico;

 Visto il proprio decreto del 5 aprile 2011, concernente le misure

umanitarie di protezione temporanea da assicurarsi nel territorio

dello Stato a favore di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord

Africa affluiti nel territorio nazionale dal 1° gennaio 2011 alla

mezzanotte del 5 aprile 2011, ed in particolare l'art. 1 con il quale

sono state individuate le condizioni per il rilascio, ai cittadini

sopraindicati, del permesso di soggiorno per motivi umanitari della

durata di sei mesi, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c-ter, del

citato D.P.R. n. 394 del 1999;

 Rilevato che, in base all'accordo del 5 aprile 2011 tra il Governo

italiano e quello tunisino, sono proseguite con risultati molto

positivi sia l'attivita' di vigilanza sulle coste tunisine, sia

l'azione di prevenzione e di contrasto dell'immigrazione illegale,

sia le operazioni di rimpatrio dei cittadini tunisini giunti in

Italia successivamente alla citata data del 5 aprile 2011;

 Preso atto delle rinnovate richieste, che pervengono dal Governo

provvisorio tunisino, di proseguire nelle linee di cooperazione e

collaborazione gia' avviate;

 Considerato altresi' che tale rapporto di collaborazione dovra'

essere confermato ed ulteriormente rafforzato con il nuovo Governo

tunisino che si insediera' all'esito delle consultazioni elettorali

per l'Assemblea Costituente del 23 ottobre 2011, in particolar modo

per il proseguimento dei programmi di rimpatrio volontario e

assistito e per una efficace politica di programmazione dei flussi;

 Ritenuto pertanto che sussistano le condizioni per prorogare di sei

mesi il termine di durata dei permessi umanitari di cui al predetto

art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 5 aprile 2011;

 D'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno,

dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali;

 Decreta:

 Art. 1

 Il termine di sei mesi, di cui all'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 5

aprile 2011, relativo alla durata dei permessi di soggiorno

rilasciati per motivi umanitari ai sensi dell'art. 11 comma 1,

lettera c-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto

1999, n. 394, e successive modificazioni, e' prorogato di ulteriori

sei mesi alle medesime condizioni di cui al predetto D.P.C.M. 5

aprile 2011.

 Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, gia'

previsti dall'art. 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3933 del 13 aprile

2011 ed indicati nella misura massima di 2.598.000 euro, si provvede

a carico del Fondo nazionale della protezione civile con le modalita'

di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992,

n. 225, e successive modificazioni ed integrazioni.

 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

 Roma, 6 ottobre 2011

 Il Presidente: Berlusconi